

Bruxelles, 2 marzo 2018
(OR. en)

6746/1/18
REV 1

PUBLIC 7
INF 29

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - NOVEMBRE 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel novembre 2017.¹²

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL NOVEMBRE 2017

3571^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 6 novembre 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/2104 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE) riguardo alle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli GU L 303 del 18.11.2017, pagg. 1-5	13234/17
Conclusioni del Consiglio sull'identificatore della legislazione europea (ELI)	14172/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti	13351/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 della Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti	13355/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 della Croazia ai fini del soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della legislazione sulle armi da fuoco	13359/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 dell'Austria sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alla frontiera interna con l'Ungheria e dell'assenza di controllo di frontiera alla frontiera interna con l'Italia	13367/17

Decisione (UE) 2017/2083 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 297 del 15.11.2017, pagg. 1-2	12381/17
Decisione (UE) 2017/2085 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 297 del 15.11.2017, pagg. 5-6	12387/17
Decisione (UE) 2017/2084 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 297 del 15.11.2017, pagg. 3-4	12384/17
Decisione (UE) 2017/2087 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 297 del 15.11.2017, pagg. 9-10	12394/17
Decisione (UE) 2017/2088 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 297 del 15.11.2017, pagg. 11-12	12397/17

Decisione (UE) 2017/2086 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla firma, nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 297 del 15.11.2017, pagg. 7-8	12390/17
Decisione (UE) 2017/2060 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 295 del 14.11.2017, pagg. 1-2	6750/17
Decisione (UE) 2017/2422 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia GU L 343 del 22.12.2017, pagg. 64-66	9914/17
Posizione comune dell'Unione europea sulla seconda sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo* (Bruxelles, 17 novembre 2017) <i>* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.</i>	13020/17

3572^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 7 novembre 2017**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva GU L 310 del 25.11.2017, pagg. 47-48	13276/17
Conclusioni del Consiglio sui finanziamenti per il clima	14148/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio del 7 novembre 2017 recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 292 del 10.11.2017, pagg. 57-58	12967/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2013 del Consiglio, del 7 novembre 2017 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 292 del 10.11.2017, pagg. 59-60	12968/17
Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per sviluppare sistemi informatici doganali	13543/17
Conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell'UE	14011/17

Procedura scritta conclusa l'8 novembre 2017			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/2008 del Consiglio, del 8 novembre 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 290 del 9.11.2017, pagg. 22-23		13930/17	
Decisione (UE) 2017/2007 del Consiglio dell'8 novembre 2017 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2017 GU L 290 del 9.11.2017, pagg. 19-21		13574/17	
3573 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI/COMMERCIO) tenutasi a Bruxelles il 10 novembre 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allerta precoce e la procedura di valutazione del rischio in relazione alle nuove sostanze psicoattive GU L 305 del 21.11.2017, pagg. 1-7	26/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2017/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca GU L 302 del 17.11.2017, pagg. 1-2	48/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna			
"Gli Stati membri Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna riconoscono che la modifica intende precisare il regolamento n. 1380/2013. La modifica limita la proroga dei piani di rigetto a soli tre anni, mentre gli Stati membri summenzionati desiderano godere della possibilità di una proroga più lunga. In ragione dei vincoli di tempo gli Stati membri hanno deciso di appoggiare la proposta della Commissione."			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/2105 del Consiglio del 10 novembre 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità delle disposizioni del titolo VI ("appalti pubblici") GU L 303 del 18.11.2017, pagg. 6-9	13045/17
Conclusioni del Consiglio sul meccanismo dell'Unione che fornisce sostegno finanziario a medio termine alle bilance dei pagamenti degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio	14201/17
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 e 134, dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 6 e 15, del regolamento interno del WP.29, degli orientamenti generali per le procedure di regolamentazione UN e delle disposizioni transitorie dei regolamenti UN, e per quanto riguarda le proposte di tre nuovi regolamenti UN, di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN e di una nuova Mutual Resolution	13191/17
Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio del 10 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra GU L 322 del 7.12.2017, pagg. 1-2	13074/17
Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra GU L 322 del 7.12.2017, pagg. 3-26	13073/17

3575ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 15 novembre 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione (UE) 2017/2152 del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione GU L 304 del 21.11.2017, pagg. 1-2	13338/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Conclusioni del Consiglio sulle sinergie e sulla semplificazione della politica di coesione post 2020		14263/17	
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio del 15 novembre 2017 che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) GU L 306 del 22.11.2017, pagg. 19-20		11212/17	
3577ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTU', CULTURA E SPORT) tenutasi a Bruxelles il 20 e 21 novembre 2017			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo a talune questioni concernenti l'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola		13778/17	

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2017 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma restano da affrontare debolezze significative"	14658/17
Decisione (UE) 2017/104 del Consiglio del 20 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra GU L 23 del 26.1.2018, pagg. 1-3	12542/17
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra	12543/17
Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra GU L 23 del 26.1.2018, pagg. 4-466	12548/17
Decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra	12547/17
Dichiarazione del Portogallo "Nel rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita dai trattati, la decisione del Consiglio che autorizza l'applicazione provvisoria, da parte dell'UE, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'UE e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica d'Armenia non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo sulle questioni di competenza nazionale. La decisione del Portogallo di essere vincolato dall'accordo è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica, in conformità con i principi e le norme costituzionali."	

Decisione (PESC) 2017/2161 del Consiglio del 20 novembre 2017 che modifica la decisione 2014/486/PESC, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) GU L 304 del 21.11.2017, pagg. 48-49	13534/17
Decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio del 20 novembre 2017 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 304 del 21.11.2017, pagg. 51-52	13788/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 304 del 21.11.2017, pagg. 3-5	13791/17
Decisione (PESC) 2017/2162 del Consiglio, del 20 novembre 2017, recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) GU L 304 del 21.11.2017, pagg. 50-50	13536/17
Conclusioni del Consiglio sull'animazione socioeducativa intelligente GU C 418 del 7.12.2017, pagg. 2-5	14205/17
Conclusioni del Consiglio relative allo sviluppo della scuola e all'eccellenza nell'insegnamento GU C 421 dell'8.12.2017, pagg. 2-6	14206/17
Conclusioni del Consiglio su un'agenda rinnovata dell'UE per l'istruzione superiore GU C 429 del 14.12.2017, pagg. 3-7	14207/17
Raccomandazione del Consiglio del 20 novembre 2017 relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 423 del 9.12.2017, pagg. 1-4	13361/17
Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'accesso alla cultura attraverso mezzi digitali con particolare attenzione allo sviluppo dei pubblici GU C 425 del 12.12.2017, pagg. 4-6	14209/17

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo degli allenatori nella società GU C 423 del 9.12.2017, pagg. 6-10		14210/17	
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'ulteriore sviluppo del dialogo strutturato dell'UE sullo sport GU C 425 del 12.12.2017, pagg. 1-2		13432/17	
3578 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 20 novembre 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite GU L 327 del 9.12.2017, pagg. 1-19	46/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli; tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
Dichiarazione della Commissione			
"Il regolamento che istituisce il sistema ingressi/uscite è coerente con il sistema di transito per Kaliningrad di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 ⁽¹⁾ , nella sua forma attuale.			
Qualora il sistema di transito per Kaliningrad venga modificato in futuro, la Commissione garantirà la coerenza legislativa fra questi atti giuridici."			
⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).			

Dichiarazione dell'Austria

"L'Austria apprezza gli intensi sforzi profusi dalla presidenza estone per raggiungere un ampio consenso tra gli Stati membri su questa importante questione.

Tuttavia, le autorità di contrasto non dispongono tuttora di un'autorizzazione di accesso ai dati sufficiente a identificare i cittadini di paesi terzi che hanno commesso un reato, né altri gruppi di persone. Si auspica che si possa trovare una soluzione a tale problema mediante l'interoperabilità.

Nell'ottica di una cooperazione efficace tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di asilo, sarebbe inoltre stato preferibile che dette autorità avessero accesso al sistema di ingressi e uscite. È di fondamentale importanza che possano essere utilizzati in modo efficace strumenti quali l'EES, il cui sviluppo ha richiesto molto tempo e notevoli risorse finanziarie e umane. L'accesso all'EES da parte delle autorità competenti in materia di asilo per identificare con precisione i cittadini di paesi terzi, nonché per accelerare i lavori e per i rimpatri forzati, avrebbe costituito una parte fondamentale del valore aggiunto dell'EES."

Dichiarazione della Croazia

"La Repubblica di Croazia sostiene l'obiettivo del presente regolamento, dal momento che dovrebbe contribuire al rafforzamento e al mantenimento di una favorevole situazione di sicurezza nell'intero territorio dell'Unione europea, presupposto che richiede, tra l'altro, un controllo migliore e più operativo delle frontiere esterne.

Tale obiettivo dovrebbe essere considerato quale il massimo interesse dei cittadini dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia ritiene inaccettabile che il regolamento in questione non sia applicato sin dall'inizio della sua applicazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea, il che ne indebolisce l'effetto senza necessità né motivo. Occorre sottolineare che l'entrata in vigore dell'attuale proposta di regolamento suspenderebbe temporaneamente la disposizione in vigore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e le disposizioni vigenti del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, parti integrante dell'acquis comunitario. La Repubblica di Croazia desidera fare presente che nel titolo stesso della proposta di regolamento la Commissione europea ha previsto l'attuazione del regolamento esattamente alle frontiere esterne dell'Unione, pertanto garantendo la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri.

L'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento ai membri a pieno titolo dello spazio Schengen, e ai paesi che stanno per diventare membri a pieno titolo, tra cui la Repubblica di Croazia, renderebbe secondario l'obiettivo del regolamento e, oltre a minacciare la sicurezza interna dell'Unione europea e l'efficacia della lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità, invierebbe anche un messaggio negativo all'opinione pubblica europea.

Dal punto di vista operativo, l'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento a causa del mancato accesso al VIS tramite l'EES, si tradurrebbe nell'impossibilità di registrare la durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi nei soggiorni di breve durata nell'UE e, pertanto, di controllare la validità di un visto Schengen. Dal momento che la Repubblica di Croazia equipara tale visto ai propri visti, il suo mancato accesso al VIS attraverso l'EES potrebbe consentire l'ingresso sul suo territorio ai titolari di un visto non valido che si recano in un paese Schengen. Ciò solleva l'ulteriore questione dello Stato membro responsabile delle spese di rimpatrio di tali persone.

Inoltre, la mancata applicazione del regolamento alla Repubblica di Croazia si tradurrebbe nell'impossibilità di accedere ad altri dati operativi su persone che attraversano frequentemente la frontiera esterna dell'Unione europea e la frontiera Schengen, inclusi potenziali terroristi e altre persone sospette in termini di sicurezza.

Una tale applicazione non uniforme potrebbe dirottare i movimenti delle persone che pongono una minaccia per la sicurezza interna dell'Unione europea verso le frontiere dove il sistema in questione non è applicato. Per quanto concerne la Repubblica di Croazia, ciò implicherebbe un dirottamento verso i circa 1 350 km di frontiera esterna dell'Unione europea anche di persone provenienti da paesi terzi caratterizzati da crescenti tendenze di intolleranza, radicalismo ed estremismo violento, favorite tra l'altro dal fenomeno dei combattenti terroristi stranieri di ritorno nel loro paese d'origine da zone di conflitto, accrescendo per di più il rischio di terrorismo per la Repubblica di Croazia.

Inoltre, l'applicazione non uniforme del regolamento avrebbe anche gravi implicazioni sul flusso di traffico transfrontaliero, dal momento che, oltre alle verifiche sistematiche che sono state introdotte, sarebbe necessario più tempo per il trattamento manuale, e non automatico, dei documenti di viaggio, compromettendo l'adeguatezza della profilazione di sicurezza dei passeggeri da parte delle guardie di frontiera.

Tenendo conto di quanto precede, e trattandosi di uno Stato membro con una frontiera esterna dalla lunghezza considerevole, la Repubblica di Croazia è estremamente interessata a trovare un modo per applicare il regolamento alle frontiere esterne dell'Unione europea sin dalla sua adozione, ottimizzandone in tale modo l'obiettivo principale."

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
GU L 327 del 9.12.2017, pagg. 20-82

47/17

Maggioranza qualificata

Tutti gli Stati membri favorevoli; tranne: non partecipanti: DK, IE, UK

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza, al fine di contrastare la frode di identità, d'identificare con precisione i richiedenti di protezione internazionale e verificare le dichiarazioni dei richiedenti, di consentire l'accesso diretto delle autorità competenti in materia di asilo per quanto riguarda i dati di cittadini di paesi terzi conservati nell'EES quando esaminano le domande di protezione internazionale e determinano lo Stato membro competente per l'esame di tali domande.

Per tale motivo entrambe le istituzioni convengono che una disposizione giuridica debba essere introdotta nei pertinenti strumenti del pacchetto asilo e in altri possibili atti normativi pertinenti al fine di assicurare l'accesso diretto all'EES da parte delle autorità competenti in materia di asilo, in particolare la proposta relativa al regolamento sulla procedura d'asilo e al regolamento di Dublino attualmente discusse nell'ambito degli organi del Consiglio, o in una futura iniziativa legislativa relativa all'interoperabilità. In tale contesto, dovrebbe essere presa in considerazione la situazione specifica degli Stati associati Schengen e di quelli associati a Dublino."

Dichiarazione della Commissione

"Il regolamento che istituisce il sistema ingressi/uscite è coerente con il sistema di transito per Kaliningrad di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 ⁽¹⁾, nella sua forma attuale.

Qualora il sistema di transito per Kaliningrad venga modificato in futuro, la Commissione garantirà la coerenza legislativa fra questi atti giuridici."

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

Dichiarazione dell'Austria

"L'Austria apprezza gli intensi sforzi profusi dalla presidenza estone per raggiungere un ampio consenso tra gli Stati membri su questa importante questione.

Tuttavia, le autorità di contrasto non dispongono tuttora di un'autorizzazione di accesso ai dati sufficiente a identificare i cittadini di paesi terzi che hanno commesso un reato, né altri gruppi di persone. Si auspica che si possa trovare una soluzione a tale problema mediante l'interoperabilità.

Nell'ottica di una cooperazione efficace tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di asilo, sarebbe inoltre stato preferibile che dette autorità avessero accesso al sistema di ingressi e uscite. È di fondamentale importanza che possano essere utilizzati in modo efficace strumenti quali l'EES, il cui sviluppo ha richiesto molto tempo e notevoli risorse finanziarie e umane. L'accesso all'EES da parte delle autorità competenti in materia di asilo per identificare con precisione i cittadini di paesi terzi, nonché per accelerare i lavori e per i rimpatri forzati, avrebbe costituito una parte fondamentale del valore aggiunto dell'EES."

Dichiarazione del Belgio

"Il Belgio ha sempre sostenuto l'obiettivo generale di continuare i lavori sullo sviluppo della strategia dell'Unione di gestione integrata delle frontiere, anche attraverso un miglior utilizzo delle moderne tecnologie per migliorare la gestione dei controlli di frontiera. L'istituzione di un sistema di ingressi/uscite contribuirà a migliorare l'efficacia del controllo di frontiera, agevolando l'attraversamento delle frontiere della maggior parte dei viaggiatori, mentre al tempo stesso la sicurezza delle frontiere sarà rafforzata.

Accogliamo pertanto con soddisfazione l'accordo sulla proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011.

Il sistema di ingressi/uscite prevedrà un unico calcolatore automatico che indichi la durata massima del soggiorno autorizzato negli Stati membri in cui l'EES è operativo. Ciò cambierà notevolmente il modo in cui il calcolo del soggiorno autorizzato è stato effettuato fino ad oggi. Le attuali disposizioni dell'acquis di Schengen che sono rilevanti ai fini del calcolo del soggiorno autorizzato forniscono altre indicazioni sul modo in cui il soggiorno autorizzato dovrebbe essere calcolato.

Al fine di garantire un approccio coerente in merito al calcolo del soggiorno autorizzato, il Belgio desidera invitare la Commissione europea a esaminare tutte le relative disposizioni dell'acquis di Schengen e a proporre le modifiche eventualmente necessarie. In tal modo, sarà possibile garantire un quadro giuridico chiaro e coerente dal momento in cui il sistema di ingressi/uscite entrerà in funzione."

Dichiarazione della Slovenia

"La Repubblica di Slovenia sostiene pienamente gli sforzi volti a rafforzare il controllo alle frontiere esterne dell'UE, compresa l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite, che è coerente con le esigenze del Consiglio europeo e di numerosi documenti strategici dell'UE.

L'obiettivo del sistema, vale a dire migliorare il controllo delle persone presenti nel territorio degli Stati membri, è stato approvato già nel 2008 durante la presidenza slovena, quando i ministri degli Stati membri hanno proposto alla Commissione, per la prima volta, di elaborare una proposta per l'istituzione di tale sistema.

Per questo motivo, ci rammarichiamo del fatto che la proposta di regolamento non persegue interamente questo obiettivo in quanto limita l'uso del sistema allo spazio Schengen, che opera ancora una volta una distinzione tra frontiere esterne e frontiere interne dell'UE, per le quali non è stata ancora adottata una decisione di soppressione dei controlli. Tale distinzione non è solo giuridica, ma avrà anche implicazioni pratiche in quanto il sistema avrà un effetto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi di frontiera presso la frontiera terrestre in cui sarà applicato, pertanto anche presso alcune frontiere tra gli Stati membri dell'UE.

Teniamo a sottolineare che nella Repubblica di Slovenia l'infrastruttura del valico di frontiera alle frontiere esterne terrestri Schengen è stata adattata per tener conto degli obblighi al momento dell'ingresso nello spazio Schengen. Con il continuo aumento del traffico presso questa frontiera, a causa della modifica del regime di controllo dovuta a controlli sistematici di tutti i passeggeri e l'uso obbligatorio di una serie di nuovi sistemi di controllo alle frontiere, l'infrastruttura non consentirà più a breve un flusso ragionevole di traffico.

La Repubblica di Slovenia chiede pertanto alla Commissione europea di fornire finanziamenti aggiuntivi per adattare convenientemente l'infrastruttura, date le restrizioni incluse nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti in infrastrutture ai valichi di frontiera presso le frontiere interne temporanee dell'UE. Il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse comune di tutti gli Stati membri dell'UE e con l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite la Repubblica di Slovenia non può essere e non sarà responsabile dell'eventuale aumento dei tempi d'attesa alle frontiere esterne dello spazio Schengen e non la considererà una questione bilaterale da risolvere nel quadro delle relazioni con i paesi vicini."

Dichiarazione della Croazia

"La Repubblica di Croazia sostiene l'obiettivo del presente regolamento, dal momento che dovrebbe contribuire al rafforzamento e al mantenimento di una favorevole situazione di sicurezza nell'intero territorio dell'Unione europea, presupposto che richiede, tra l'altro, un controllo migliore e più operativo delle frontiere esterne.

Tale obiettivo dovrebbe essere considerato quale il massimo interesse dei cittadini dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia ritiene inaccettabile che il regolamento in questione non sia applicato sin dall'inizio della sua applicazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea, il che ne indebolisce l'effetto senza necessità né motivo. Occorre sottolineare che l'entrata in vigore dell'attuale proposta di regolamento suspenderebbe temporaneamente la disposizione in vigore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e le disposizioni vigenti del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, parti integrante dell'acquis comunitario. La Repubblica di Croazia desidera fare presente che nel titolo stesso della proposta di regolamento la Commissione europea ha previsto l'attuazione del regolamento esattamente alle frontiere esterne dell'Unione, pertanto garantendo la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri.

L'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento ai membri a pieno titolo dello spazio Schengen, e ai paesi che stanno per diventare membri a pieno titolo, tra cui la Repubblica di Croazia, renderebbe secondario l'obiettivo del regolamento e, oltre a minacciare la sicurezza interna dell'Unione europea e l'efficacia della lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità, invierebbe anche un messaggio negativo all'opinione pubblica europea.

Dal punto di vista operativo, l'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento a causa del mancato accesso al VIS tramite l'EES, si tradurrebbe nell'impossibilità di registrare la durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi nei soggiorni di breve durata nell'UE e, pertanto, di controllare la validità di un visto Schengen. Dal momento che la Repubblica di Croazia equipara tale visto ai propri visti, il suo mancato accesso al VIS attraverso l'EES potrebbe consentire l'ingresso sul suo territorio ai titolari di un visto non valido che si recano in un paese Schengen. Ciò solleva l'ulteriore questione dello Stato membro responsabile delle spese di rimpatrio di tali persone.

Inoltre, la mancata applicazione del regolamento alla Repubblica di Croazia si tradurrebbe nell'impossibilità di accedere ad altri dati operativi su persone che attraversano frequentemente la frontiera esterna dell'Unione europea e la frontiera Schengen, inclusi potenziali terroristi e altre persone sospette in termini di sicurezza.

Una tale applicazione non uniforme potrebbe dirottare i movimenti delle persone che pongono una minaccia per la sicurezza interna dell'Unione europea verso le frontiere dove il sistema in questione non è applicato. Per quanto concerne la Repubblica di Croazia, ciò implicherebbe un dirottamento verso i circa 1 350 km di frontiera esterna dell'Unione europea anche di persone provenienti da paesi terzi caratterizzati da crescenti tendenze di intolleranza, radicalismo ed estremismo violento, favorite tra l'altro dal fenomeno dei combattenti terroristi stranieri di ritorno nel loro paese d'origine da zone di conflitto, accrescendo per di più il rischio di terrorismo per la Repubblica di Croazia.

Inoltre, l'applicazione non uniforme del regolamento avrebbe anche gravi implicazioni sul flusso di traffico transfrontaliero, dal momento che, oltre alle verifiche sistematiche che sono state introdotte, sarebbe necessario più tempo per il trattamento manuale, e non automatico, dei documenti di viaggio, compromettendo l'adeguatezza della profilazione di sicurezza dei passeggeri da parte delle guardie di frontiera.

Tenendo conto di quanto precede, e trattandosi di uno Stato membro con una frontiera esterna dalla lunghezza considerevole, la Repubblica di Croazia è estremamente interessata a trovare un modo per applicare il regolamento alle frontiere esterne dell'Unione europea sin dalla sua adozione, ottimizzandone in tale modo l'obiettivo principale."

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
GU L 347 del 28.12.2017, pagg. 1-34

38/17

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli

Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 GU L 347 del 28.12.2017, pagg. 35-80	39/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
--	-------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito sostiene l'adozione del quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Il Regno Unito ritiene che il regolamento sulle cartolarizzazioni preveda obblighi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, sulla cooperazione e la condivisione dei dati tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge che sono soggetti all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Regno Unito ritiene pertanto che, in relazione a tali disposizioni, si applichi il protocollo n. 21 allegato ai trattati."

Dichiarazione della Lettonia

"La Repubblica di Lettonia richiama l'attenzione sull'uso dell'espressione giuridica "veic uzņēmējdarbību" che figura nella versione in lingua lettone del regolamento. L'espressione è usata per descrivere il luogo di stabilimento dell'entità che effettua cartolarizzazioni. Nel contempo l'espressione "veic uzņēmējdarbību" significa "svolge attività imprenditoriali/commerciali".

Pertanto, tale traduzione dell'espressione differisce sostanzialmente dal significato giuridico dell'espressione "to be established" utilizzata nella versione inglese e in altre versioni linguistiche del regolamento ed è inesatta ai fini della determinazione del luogo di registrazione delle entità nell'ambito di applicazione di detto regolamento (in particolare considerando 35, articolo 4, articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), articolo 6, paragrafi 1 e 4, articolo 10, paragrafo 2, articolo 11, paragrafi 1 e 2, articolo 18, articolo 27, paragrafo 3, articolo 29, paragrafo 4, e articolo 40, punto 3). Potrebbe fortemente ostacolare la corretta applicazione delle pratiche normative basate sul presupposto del luogo di stabilimento di una determinata entità.

La Repubblica di Lettonia constata che l'espressione "to be established" compare, in un contesto analogo, nell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove è tradotta in lingua lettone con "izveidot". Il termine rispettivo "izveidot", o il suo sinonimo più prossimo "dibināt", era stato utilizzato anche nella versione iniziale in lingua lettone della proposta di regolamento della Commissione europea pubblicata il 1° ottobre 2015 (12601/15). Un uso incoerente o scorretto dell'espressione giuridica di tale sostanziale importanza è fonte di ambiguità giuridica e rischia, tra l'altro, di pregiudicare il parallelismo giuridico tra le versioni linguistiche del regolamento e della direttiva 2009/65/CE.

La Repubblica di Lettonia intende avviare la procedura di rettifica del regolamento al fine di assicurare un uso coerente e corretto della terminologia."

ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2017/2182 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli GU L 309 del 24.11.2017, pagg. 1-2		13390/17	
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli		13471/17	
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: "Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE"		14435/17/UE	
Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 GU L 306 del 22.11.2017, pagg. 21-23		13588/17	
Conclusioni del Consiglio sul digitale per lo sviluppo		14542/17	
Procedura scritta conclusa il 27 novembre 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 GU C 404 del 29.11.2017, pagg. 1-1	14273/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

**3580^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITA' (MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, RICERCA E SPAZIO))
tenutasi a Bruxelles il 30 novembre e il 1° dicembre 2017**

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018	14587/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli; tranne: astenuti: UK
Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 345 del 27.12.2017, pagg. 1-26	41/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli; tranne: contrari: SE astenuti: AT

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito riguardo alle proposte di modifiche di tale convenzione	13644/17
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci riguardo alle proposte di modifiche di tale convenzione	13646/17

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2017 della Corte dei conti europea intitolata: "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti"	15131/17
Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 GU L 322 del 7.12.2017, pagg. 29-30	14282/17
Decisione (UE) 2018/8 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza GU L 3 del 6.1.2018, pagg. 5-6	14588/17
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018	14589/17
Decisione (UE) 2018/9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la decisione UE 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017 GU L 3 del 6.1.2018, pagg. 7-8	14669/17
Decisione (UE) 2018/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia – EGF/2017/003 GR/Attica retail GU L 3 del 6.1.2018, pagg. 1-2	14057/17/UE
Decisione (UE) 2018/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2017/005 FI/Retail GU L 3 del 6.1.2018, pagg. 3-4	14058/17/UE

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM	14072/17 + ADD 1
Decisione (UE) 2017/2261 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati GU L 324 del 8.12.2017, pagg. 41-49	14334/17
Decisione (PESC) 2017/2214 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 316 del 1.12.2017, pagg. 20-21	14430/17/UE
Regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 316 dell'1.12.2017, pagg. 15-16	14432/17
Conclusioni del Consiglio relative a "Una nuova strategia di politica industriale dell'UE"	15223/17
Conclusioni del Consiglio "La valutazione intermedia del programma Copernicus"	15299/17

Conclusioni del Consiglio "Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 verso il nono programma quadro"	15320/17
Dichiarazione congiunta di Croazia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna, sostenuta da Italia e Lituania "Come spiegato nel nostro documento di posizione comune su "Norme armonizzate per favorire la competitività globale dell'Unione europea tramite la ricerca e l'innovazione", dall'esperienza maturata negli attuali quadri finanziari pluriennali emerge che la coerenza e le sinergie efficaci per le attività di finanziamento della R&I sono ancora ostacolate, nella pratica, dalle differenti logiche e norme di intervento dei diversi regimi di finanziamento e da ulteriori requisiti giuridici, segnatamente le norme sugli aiuti di Stato. È indispensabile eliminare le discrepanze esistenti tra i programmi dell'UE al fine di rendere operative le sinergie potenziali e massimizzare l'impatto dei finanziamenti europei a R&I. Le prossime prospettive finanziarie offrono un'opportunità unica per affrontare tali questioni. Nello spirito di "Legiferare meglio", dovrebbero essere concepite norme armonizzate sin dall'inizio in modo da conseguire un impatto ottimale. Invitiamo pertanto la Commissione a creare il necessario coordinamento interno dei servizi pertinenti per proporre un quadro riveduto e istituire meccanismi appropriati per discuterlo con gli Stati membri durante la fase di preparazione del prossimo periodo di programmazione successivo al 2020. Tale quadro riveduto dovrebbe includere almeno le seguenti misure: 1. qualsiasi programma o progetto di R&I selezionato tramite una competizione aperta e trasparente a livello di UE dovrebbe essere esentato dalle norme in materia di aiuti di Stato, indipendentemente dalla sua fonte di finanziamento (PQ9, oppure alternative come i fondi SIE, oppure fondi nazionali o regionali); 2. lo stesso dovrebbe applicarsi ai progetti di R&I inclusi nei programmi operativi dei fondi SIE; 3. alle autorità regionali e nazionali dovrebbe essere consentito di utilizzare fondi SIE e strumenti finanziari nazionali per cofinanziare partenariati in materia di R&I e cofinanziare infrastrutture di ricerca, incluse le relative spese operative, in particolare i costi del personale; 4. le norme di attuazione per le attività di R&I, incluse le definizioni dei costi ammissibili e delle procedure di controllo e di audit, dovrebbero essere armonizzate con quelle del programma quadro se cofinanziate da altri fondi dell'UE (in particolare i fondi SIE); 5. tenendo presente che le attività di R&I differiscono profondamente dalle attività di produzione, le norme sugli aiuti di Stato dell'UE dovrebbero essere semplificate e rese più favorevoli all'innovazione. Il documento di posizione summenzionato illustra alcune linee di azione per questa riforma delle norme sugli aiuti di Stato."	

Dichiarazione congiunta di Lituania, Polonia, Romania, Slovenia e Ungheria, sostenuta da Lettonia, Italia e Slovacchia

"Per noi è importante avere una discussione costruttiva, soprattutto in questa fase dei lavori sulle conclusioni del Consiglio. Dal nostro punto di vista il testo che è stato elaborato non contiene un impegno e misure sufficienti che possano contribuire a garantire un miglioramento significativo della situazione nei paesi in espansione. I dati esistenti mostrano solo che, sebbene l'ampliamento della partecipazione sia stato affrontato con misure specifiche e riconosciuto quale questione trasversale, il leggero aumento della partecipazione dei paesi dell'UE-13 è ben lungi dall'ambizione di avere un settore RSI eccellente a livello europeo. Portare avanti la politica attuale molto probabilmente non apporterà i cambiamenti che tutti auspichiamo e certamente non ci avvicinerà al conseguimento di tali obiettivi.

Vi è un'urgente necessità di un'analisi più profonda che utilizzi le buone pratiche esistenti raccolte nelle questioni trasversali come il genere o le PMI al fine di contribuire a individuare le misure correttive per il prossimo programma quadro. Azioni adeguate accompagnate da riforme nazionali e da un livello elevato di investimenti su scala nazionale dovrebbero rappresentare la giusta combinazione per aumentare la partecipazione.

Siamo pronti ad avviare un dialogo costruttivo su tale questione con i nostri colleghi e con la Commissione."